

Quando il Fresato d'asfalto è "rifiuto speciale"

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Sezione Terza Penale) n. 37168 del 9 giugno 2016 (dep. 7 settembre 2016)

COLLEGIO COMPOSTO dai signori:

S. AMORESANO, Presidente; E. MANZON, Relatore.

OGGETTO: Rifiuti – Fresato d'asfalto – Applicazione del regime delle terre e rocce da scavo ex DM 161/2012 – Esclusione – Nozione di sottoprodotto – Art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006 – Applicabilità.

IL CASO

Una società addetta allo svolgimento di lavori di manutenzione stradale deteneva in un "deposito incontrollato", localizzato al di fuori della sua area produttiva, quantitativi di fresato d'asfalto in misura superiore rispetto a quella autorizzata.

IL DECISUM

Per qualificare una materia come sottoprodotto o rifiuto deve farsi riferimento all'art. 184 –bis Codice Ambientale. *Il fresato d'asfalto* proveniente da escavazione o demolizione stradale non integra la nozione di "sottoprodotto"¹, allorchè sia incerto il concreto riutilizzo del fresato stesso e si accerti che il materiale sia stato rilavorato.

Esso non è riconducibile all'interno della categoria delle rocce e terre da scavo allorchè non possa essere valutato come materiale naturale, ma a quella di "rifiuto speciale", trattandosi di una materiale bituminoso, proveniente dalla lavorazione del petrolio, ed in quanto tale sostanza contaminata e in grado di apportare ulteriore variazione al territorio ove è inserita.

E' accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità la contestazione degli accertamenti condotti dai giudici di merito in ordine ai quantitativi di materiali presenti in deposito.

Produzione Riservata

¹ Per curiosità sui medesimi previ accertamenti delle condizioni stabilite dall'articolo 184-bis del "Codice ambientale" cfr. sentenza del **Consiglio di Stato n. 4978/2014 (idem** sentenza n.4151/2013), che indica il bitume d'asfalto rimosso dal manto stradale, cd. "fresato", può essere considerato sottoprodotto (e non rifiuto).



LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

omissis

SENTENZA

sul ricorso proposto da XXX avverso la sentenza del 25/07/2014 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Simona Carloni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

- 1. Con sentenza in data 25 luglio 2014 il Tribunale di Firenze, nella parte che qui rileva, condannava XXX alla pena di euro 12.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 (capo B), 81 cpv., 256, comma 1, lett. a), comma 2, d.lgs. 152/2006 (capo C). Il primo giudice rilevava in particolare che ai materiali oggetto delle contestazioni non potesse attribuirsi qualità di "sottoprodotto", come in tesi difensiva, bensì di "rifiuto speciale", come in tesi di accusa, e che così considerati se ne fossero detenuti dalla XXX spa, di cui l'imputato condannato era il legale rappresentante, in misura eccedente l'autorizzazione amministrativa correlativa, ancorchè non realizzandosi una discarica abusiva, bensì soltanto un "deposito incontrollato".
- 2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il XXX deducendo quattro motivi.
 - 2.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione dei materiali in oggetto non come "sottoprodotto", bensì come "rifiuti speciali".
 - 2.2 Con un secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'affermato superamento delle soglie quantitative previste dalla autorizzazione amministrativa.
 - 2.3 Con una terza censura denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualifica dell'accumulo di detti materiali come "deposito temporaneo" incontrollato.
 - 2.4 Con un quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena.

Considerato in diritto

- 3. Il ricorso è infondato.
- 4. Pacifico in fatto che si tratti di "fresato di asfalto" riveniente da lavori di manutenzione stradale, con il primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza

impugnata abbia erroneamente applicato la norma incriminatrice evocata al capo B della rubrica (artt. 81 cpv., 256, comma 4, d.lgs. 152/2006), affermando che i materiali de quibus siano "rifiuti" e non "sottoprodotti" come previsto dall'art. 184 bis, d.lgs. 152/2006; deduce altresì che la motivazione su tale punto decisionale si a comunque macante/contraddittoria. La censura è infondata. In via dirimente ed assorbente il Collegio intende ribadire e dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che «In tema di tutela dell'ambiente, i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non sono riconducibili all'interno della categoria delle rocce e terre da scavo, neanche dopo l'entrata in vigore degli artt. 41 e 41 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali, ma provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione» (v. Sez. 3, n. 46227 del 23/10/2013, Bruno, Rv. 258289). Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dalla decisione della Corte d'appello fiorentina, la quale con adeguata e logicamente ineccepibile motivazione ha chiarito in fatto e nel merito perché, concretamente, i materiali rivenuti presso la Bindi spa non potessero considerarsi "sottoprodotti", bensì appunto "rifiuti speciali". La Corte territoriale puntualmente ha rilevato che nessuna delle condizioni previste dall'art. 184 bis, comma 1, lett. a/d, d.lgs. 152/2006 potevasi riscontrare nel caso di specie ed in particolare quella di cui 2 alla lett. a), trattandosi di impresa che ha anche come oggetto la produzione del fresato, quella di cui alla lett. b), poiché incerto il concreto riutilizzo del fresato stesso, quella di cui alla lett. c), in quanto il materiale di recupero dalle manutenzioni stradali era sicuramente rilavorato nello stabilimento della XXX, quello di cui alla lett. d), poiché il processo produttivo presso la XXX non dava le garanzie richieste a tutela dell'ambiente e della salute umana. Oltre tali, essenziali, considerazioni questa Corte in ogni caso non può andare, seguendo il percorso argomentativo della censura in esame, trattandosi di valutazioni meritali che le sono precluse.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'accertamento dei quantitativi di materiale effettivamente trattati dalla XXX spa. La censura è inammissibile, poiché chiaramente implica considerazioni valutative delle fonti probatorie che pacificamente non pertengono al giudizio di legittimità, secondo il principio che «Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (tra le molte, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 4. Per la stessa ragione va rilevata l'inammissibilità del terzo motivo, con il quale si duole il ricorrente di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di "abbandono incontrollato" del deposito di materiali di cui al capo C della rubrica. Peraltro si deve anche osservare che, essendo pacifico in fatto che il deposito de quo fosse situato al di fuori dell'area produttiva della XXX spa, per ciò stesso risulta adeguata e logica l'affermazione del giudice di merito che si tratta di un deposito "incontrollato". 5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, affermandone l'eccessività. Il motivo è infondato. Basti considerare che il giudice di merito ha irrogato la pena pecuniaria, in alternativa a quella detentiva, partendo da una pena base assai prossima al "medio edittale", il che, per giurisprudenza di legittimità pacifica, rende insindacabile il punto decisionale in questa sede, secondo il principio che «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e 3 34, simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (tra le molte, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

6. Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/06/2016